



COMUNICATO UFFICIALE N. 326
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 273/AA al N. 293/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 496 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino ARCORIA e Ignazio OREFICE, e della società A.S.D. CICLOPE BRONTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO ARCORIA, presidente della ASD Ciclope Bronte all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Ignazio Orefice di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, le funzioni (benché in distinta fosse indicato come Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Assistente Accompagnatore Ufficiale) di allenatore della squadra Under 19 Juniores della società ASD Ciclope Bronte nonostante lo stesso fosse tesserato con la qualifica di Responsabile 1^a squadra della società ASD Ciclope Bronte militante nel Campionato di Promozione, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: *ASD Ciclope Bronte – ACI S. Antonio* del 12.11.2018 e *Calatabiano – ASD Ciclope Bronte* del 30.10.2018 valevoli per il Campionato Under 19 Juniores Regionale, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Fc) – Fd del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al Campionato Under 19 Juniores Regionale stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;

IGNAZIO OREFICE, allenatore di base iscritto all'albo del settore tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, poiché, nella stagione sportiva 2018/2019, pur essendo tesserato con la qualifica di Responsabile 1^a squadra della società ASD Ciclope Bronte militante nel Campionato di Promozione, ha svolto anche le funzioni di Allenatore (benché in distinta fosse indicato come Dirigente Accompagnatore Ufficiale e Assistente Accompagnatore Ufficiale) della squadra Under 19 Juniores della società ASD Ciclope Bronte come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: *ASD Ciclope Bronte – ACI S. Antonio* del 12.11.2018 e *Calatabiano – ASD Ciclope Bronte* del 30.10.2018 valevoli per il Campionato Under 19 Juniores Regionale;

A.S.D. CICLOPE BRONTE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino ARCORIA in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CICLOPE BRONTE, e dal Sig. Ignazio OREFICE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Antonino ARCORIA, 15 giorni di squalifica per il Sig. Ignazio OREFICE, e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. CICLOPE BRONTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 274 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 236 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI, e della società ROGOREDO 1984 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

BESMIR DEDA, calciatore della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alla gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019, ed inoltre, per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

DAVIDE VIOLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore DEDA BESMIR, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

GIAN PIETRO PASSARINI, Presidente e legale rappresentante della Società ROGOREDO 1984 ASD, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver consentito l'utilizzo del calciatore DEDA BESMIR nella gara di Coppa Regionale Lombardia Seconda Categoria Stagione Sportiva 2019-2020 *Milanese Corvetto - ROGOREDO 1984* del 28.09.2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ROGOREDO 1984 A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Besmir DEDA, Davide VIOLA e Gian Pietro PASSARINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ROGOREDO 1984 A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica nel Campionato di competenza per il Sig. Besmir DEDA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Davide VIOLA, 30 giorni di inibizione per il Sig. Gian Pietro PASSARINI, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria Lombardia Stagione Sportiva 2019-2020 e € 300 (di ammenda per la società ROGOREDO 1984 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 275 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo DI MARCO, Marco FIORE, Tommaso GIULIANI, Matteo LABROZZI e Giampiero SESSA, e della società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO DI MARCO, calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, la gara *ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL* del 17/11/2019, valevole per il Campionato Nazionale U. 19, Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale–L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatto commesso in Aquila (AQ), nella data di svolgimento della gara;

MARCO FIORE, in qualità di legale rappresentante della soc. S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere alla richiesta di rilascio della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale – L.N.D. territorialmente competente per la partecipazione dei calciatori “giovani”: LABROZZI Matteo, GIULIANI Tommaso e DI MARCO Matteo ai campionati organizzati dalle Leghe e senza far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica dei calciatori alla partecipazione a tale attività, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi, pur sapendoli in posizione irregolare, nelle fila della S.S.D. ACQUAESAPONE C5 Srl, nel corso delle gare: *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 Divisione C5 - s.s. 2019/2020; *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 03/11/2019, *AES FUTSAL - TOMBESI ORTONA* del 24/11/2019 e *ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL* del 17/11/2019 valevoli per il per il Campionato Nazionale U.19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020. Fatti commessi in Montesilvano (PE), Campobasso (CB), Città Sant'Angelo (PE) e Castelvechio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

TOMMASO GIULIANI, calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESPONE C5 Srl, le gare: *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 Divisione C5 - s.s. 2019/2020 e *CHAMINADE – AES FUTSAL* del 17/11/2019, valevole per il Campionato Nazionale U. 19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale-L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano (PE) e Campobasso (CB) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

MATTEO LABROZZI, calciatore, in violazione dell'art. 4, comma, 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34, comma 3, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, nelle fila della soc. S.S.D. ACQUAESPONE C5 Srl, le gare: *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 03/11/2019, *CHAMINADE – AES FUTSAL* del 17/11/2019 e *ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL* del 17/11/2019, tutte valevoli per il Campionato Nazionale U. 19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, senza averne titolo perché non autorizzato dal Comitato Regionale-L.N.D. territorialmente competente e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano (PE), Campobasso (CB) e Castelvechio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

GIAMPIERO SESSA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.S.D. ACQUAESPONE C5 Srl, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 34, comma 3, 39, comma 1, 43, comma 6, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 30/10/2019, valevole per la Coppa Italia U.19 - s.s. 2019/2020; *ASD REAL DEM C5 – AES FUTSAL* del 03/11/2019, *AES FUTSAL - TOMBESI ORTONA* del 24/11/2019 e *ANTONIO PADOVANI – AES FUTSAL* del 17/11/2019 valevoli per il Campionato Nazionale U.19 Divisione C5 - Girone L - s.s. 2019/2020, in cui sono stati utilizzati, nelle fila della ACQUAESPONE C5 Srl, in posizione irregolare perché non autorizzati dal Comitato Regionale-L.N.D., territorialmente competente, i calciatori “giovani”: LABROZZI Matteo, GIULIANI Tommaso e DI MARCO Matteo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle stesse senza averne titolo, senza aver svolto gli accertamenti medici ai fini del rilascio del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica ed in mancanza della relazione di un medico sociale o di altro sanitario che attesti la raggiunta maturità psico-fisica dei calciatori alla partecipazione a tale attività. Fatti commessi in Montesilvano

(PE), Campobasso (CB), Città Sant'Angelo (PE) e Castelvechio Subequo (AQ) nelle date di svolgimento delle rispettive gare;

SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo DI MARCO, Marco FIORE in proprio, e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l., Tommaso GIULIANI, Matteo LABROZZI e Giampiero SESSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il Sig. Matteo DI MARCO, 45 giorni di inibizione per il Sig. Marco FIORE, ammonizione con diffida per il Sig. Tommaso GIULIANI, 1 giornata di squalifica e ammonizione con diffida per il Sig. Matteo LABROZZI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Giampiero SESSA, e di € 250 di ammenda per la società SSD ACQUAESAPONE C5 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.557 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Milena GANDOLFI, dei Sigg. Ademaro MOSCONI, Massimo MARTIGNANI e della società ACD IMOLESE FM, avente ad oggetto la seguente condotta:

MILENA GANDOLFI, Presidente della Società ACD IMOLESE FM all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere, nell'ambito dell'Attività delle Categorie di Base, organizzata dalla Delegazione di Ravenna, al regolare tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, di 20 giocatori della Categoria ESORDIENTI e di 24 giocatori della Categoria PULCINI, per aver consentito che i 44 giocatori partecipassero alle gare sotto elencate, molto probabilmente senza certificato del medico di base e/o dell'idoneità all'attività sportiva agonistica e di conseguenza senza copertura assicurativa, nonché per aver svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra nelle gare indicate ai punti d, e, f, g e h, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei giovani calciatori, consegnate alla persona che svolgeva le funzioni di Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare sotto elencate senza averne titolo:

a. gara IMOLESE – COTIGNOLA, del 5.10.2019, categoria PULCINI – giocatori: BASSI Leonardo, BANDINI Gioele, GORDINI Giacomo, MARTIGNANI Alex, QUATTRINI Lorenzo, VENTUROLI Lorenzo, VISANI Alessio, ZACCHERINI Nathan e ZUFFI Davide;

b. gara IMOLESE – SAMPAIMOLA del 6.10.2019, categoria PULCINI – giocatori: BARTALENA Paolo, BATTOLIRO Alessandro, BRUNO Francesco, CAPRA Riccardo, GUERRINI Gennaro, GUGLIELMI Alfonso, LILLIU Leonardo, LORETI Filippo, MONTI Filippo, PAOLETTI Filippa, PELOSI Enrico, VENEZIA Raimondo, VISANI Samuel e ZAPPAVIGNA Rebecca;

c. gara MASSALOMBARDA – IMOLESE del 10.10.2019, categoria ESORDIENTI –

giocatori BORGHESI Simona, CIAFARDINI Manuel Pio, EZZIANI Said, LILLIU

Giovanni, LORETI Filippo, MODICA Riccardo, MONTI Filippo, PADOVANI Alex,

TORLUCCIO Katia, PAOLETTI Martina, SABIONI Martina e VALMIGLI Alissia;

d. gara FAENZA (Squadra B) – IMOLESE dell'11.10.2019, categoria PULCINI –

giocatori NETEDU Emanuele, MONTI Filippo, LORETI Filippo, BARTALANA Paolo, BATTELORO Alessandro, VISANI Samuel, GIGLIELMINI Alfonso, BRUNO Alessandro, GUERRINI Gemma, LILLIU Leonardo e VENEZIA Raimondo;

e. gara MARRADESE – IMOLESE del 12.10.2019, categoria ESORDIENTI – giocatori: BORGHESI Simona, CIAFARDINI Manuel, EZZIUVANI Said, LILLIU Giovanni, LORETI Filippo, MODICA Riccardo, MONTI Filippo, PADOVANI Alex, TORLUCCIO Katia, PAOLETTA Martina, SABIONI Martina e VALMIGLI Alissa;

f. gara IMOLESE – BORGO TULIERO del 19.10.2019, categoria PULCINI – giocatori: BASSI Leonardo, VENTUROLI Lorenzo e ZUFFI Davide;

g. gara VIRTUS FAENZA – IMOLESE del 26.10.2019, categoria PULCINI – giocatore: BASSI Leonardo;

h. gara VIRTUS FAENZA (Squadra B) – IMOLESE del 28.10.2019, categoria PULCINI – giocatore: PELOSI Enrico;

i. gara IMOLESE – STELLA AZZURRA del 3.11.2019, categoria PULCINI – giocatore: ZAPPAVIGNA Rebecca.

ADEMARO MOSCONI, Dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ACD IMOLESE FM all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportivo, degli artt. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara IMOLESE – SAMPALMOLA del 6.10.2019, categoria PULCINI, dove sono stati impiegati i calciatori BARTALENA Paolo, BATTOLINO Alessandro, BRUNO Francesco, CAPRA Riccardo, GUERRINI Gennaro, GUGLIELMI Alfonso, LILLIU Leonardo, LORETI Filippo, MONTI Filippo, PAOLETTI Filippa, PELOSI Enrico, VENEZIA Raimondo, VISANI Samuel e ZAPPAVIGNA Rebecca e della gara IMOLESE – STELLA AZZURRA del 3.11.2019, categoria PULCINI, dove è stata impiegata la calciatrice ZAPPAVIGNA Rebecca, tutti in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei giovani calciatori, consegnate alla persona che svolgeva le funzioni di Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alla gara senza averne titolo e senza aver effettuato i previsti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza avere una specifica copertura assicurativa.

MASSIMO MARTIGNANI, Dirigente accompagnatore Ufficiale della Società ACD IMOLESE FM all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara IMOLESE FM – COTIGNOLA del 5.10.2019, categoria PULCINI, dove sono stati impiegati i giocatori BASSI Leonardo, BANDINI Gioele, GORDINI Giacomo, MARTIGNANI Alex, QUATTRINI Lorenzo, VENTUROLI Lorenzo, VISANI Alessio, ZACCHERINI Nathan e ZUFFI Davide, tutti in posizione irregolare perché non tesserati, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione dei giovani calciatori, consegnata alla persona che svolgeva le funzioni di Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero

alla gara senza averne titolo e senza aver effettuato i previsti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza avere una specifica copertura assicurativa;

ACD IMOLESE FM, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Milena GANDOLFI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACD IMOLESE FM, e dai Sigg. Ademaro MOSCONI e Massimo MARTIGNANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig. ra Milena GANDOLFI, di 24 (ventiquattro) giorni di inibizione per il Sig. Ademaro MOSCONI, di 24 (ventiquattro) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MARTIGNANI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD IMOLESE FM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 19/20 adottato nei confronti di Sigg. Michele IACARUSO, Nicolino D'ARCA, Mohamed ALY HADDARJI, e della società A.C. FIORANO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE IACARUSO, Rappresentante Legale della Società A.C. FIORANO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALY HADDARJI Mohamed e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare: Fiorano – Folgore Rubiera del 14.9.2019; Maranello – Fiorano del 5.10.2019; Fiorano – United Albinea del 12.10.2019; Pes S. Michele – Fiorano del 19.10.2019; Fiorano – Atletico Montagna del 26.10.2019; Real Formigine – Fiorano del 2.11.2019; Fiorano – Castelvetro del 9.11.2019 e Castellarano – Fiorano del 16.11.2019, valevoli per il Campionato Under 19 Regionali;

NICOLINO D'ARCA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.C. FIORANO S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Fiorano – Folgore Rubiera del 14.9.2019; Maranello – Fiorano del 5.10.2019; Fiorano – United Albinea del 12.10.2019; Pes S. Michele – Fiorano del 19.10.2019; Fiorano – Atletico Montagna del 26.10.2019; Real Formigine – Fiorano del 2.11.2019; Fiorano – Castelvetro del 9.11.2019 e Castellarano – Fiorano del 16.11.2019, valevoli per il Campionato Under 19 Regionali, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore ALY HADDAJI Mohamed, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MOHAMED ALY HADDARJI, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 39, e 43, comma 1, e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato le gare Fiorano- Folgore Rubiera del 14.9.2019; Maranello – Fiorano del 5.10.2019; Fiorano – United Albinea del 12.10.2019; Pes S. Michele – Fiorano del 19.10.2019; Fiorano –

Atletico Montagna del 26.10.2019; Real Formigine – Fiorano del 2.11.2019; Fiorano – Castelvetro del 9.11.2019 e Castellarano – Fiorano del 16.11.2019, valevoli per il Campionato Under 19 Regionali nelle fila della Società A.C. FIORANO S.R.L. senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.C. FIORANO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele IACARUSO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A. C. FIORANO S.R.L., e dai Sigg. Nicolino D'ARCA e Mohamed ALY HADDARJI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di inibizione per il Sig. Michele IACARUSO, 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Nicolino D'ARCA, 3(tre) giornate di squalifica per il Sig. Mohamed ALY HADDARJI; e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda + 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 19 Regionali 2019/2020 per la società A.C. FIORANO S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato BRESSAN, Joyce LIPPARINI e Stefano TURTURA, e della società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO BRESSAN, Presidente della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore TURTURA Stefano e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara nella gara *Medicina Fossatone – Sant'Agostino* del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza;

JOYCE LIPPARINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara nella gara *Medicina Fossatone – Sant'Agostino* del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore TURTURA Stefano, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

STEFANO TURTURA, calciatore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara *Medicina Fossatone – Sant'Agostino* del 16.10.2019 di Coppa Italia Eccellenza, nelle fila della Società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Donato BRESSAN in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE, Joyce LIPPARINI e Stefano TURTURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Donato BRESSAN, 45 giorni di inibizione per il Sig. Joyce LIPPARINI, 1 giornata di squalifica nel Campionato 2019/2020 per il Sig. Stefano TURTURA, e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato 2019-2020 e € 200 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MEDICINA FOSSATONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 556 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio Antonio FIGOLI, Antonio MARONGIU, Marcello Robert MONTINI e Simone NOTARIANNI, e della società ALCIONE MILANO SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO ANTONIO FIGOLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 *Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 08/09/2019, *Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 20/20/2019, *Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 27/20/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore NOTARIANNI SIMONE, sottoscrivendo le relative 3 distinte con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 3 gare sotto indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ANTONIO MARONGIU, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 *ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria* del 15/09/2019, *Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 22/09/2019, *ALCIONE MILANO SSD ARL – Lombardia 1* del 29/09/2019, *Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 06/10/2019, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore NOTARIANNI SIMONE, sottoscrivendo le relative 4 distinte con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 4 gare sotto indicate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

MARCELLO ROBERT MONTINI, Presidente e legale rappresentante della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore NOTARIANNI SIMONE nelle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 *Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 08/09/2019, *ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria* del 15/09/2019, *Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 22/09/2019, *ALCIONE MILANO SSD ARL – Lombardia 1* del 29/09/2019, *Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 06/10/2019, *Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 20/10/2019, *Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 27/10/2019, sebbene lo stesso fosse squalificato, ed omettendo di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

SIMONE NOTARIANNI, calciatore della Società ALCIONE MILANO SSD ARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della Società suddetta alle gare di Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite CR Lombardia S.S. 2019/2020 *Accademia Internazionale - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 08/09/2019, *ALCIONE MILANO SSD ARL – Sorbiateseinsubria* del 15/09/2019, *Masseroni Marchese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 22/09/2019, *ALCIONE MILANO SSD ARL – Lombardia 1* del 29/09/2019, *Seregno - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 06/10/2019, *Pro Sesto - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 20/10/2019, *Folgore Caratese - ALCIONE MILANO SSD ARL* del 27/10/2019, e per aver, inoltre, omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

ALCIONE MILANO SSD A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione del fatto i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio Antonio FIGOLI, Antonio MARONGIU, Marcello Robert MONTINI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ALCIONE MILANO SSD A RL e Simone NOTARIANNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 25 giorni di inibizione per il Sig. Fabio Antonio FIGOLI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Antonio MARONGIU, 2 mesi di inibizione per il Sig. Marcello Robert MONTINI, una giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Simone NOTARIANNI, e di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionale U15 Elite Lombardia Stagione Sportiva 2019-2020 e € 250 di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 409 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino RATTENUTI, Gaetano TOMASINO e della società ASD DON CARLO MISILMERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO RATTENUTI, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico TOMASINO Gaetano, tesserato quale collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 19 Juniores Regionale;

GAETANO TOMASINO, Gaetano tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore dilettante - codice 134.480), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art.39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.C.D. DON CARLO ISILMERI quale allenatore collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione), e per aver altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D DON CARLO MISILMERI di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 19 Juniores Regionale;

ASD DON CARLO MISILMERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino RATTENUTI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DON CARLO MISILMERI e Gaetano TOMASINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonino RATTENUTI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Gaetano TOMASINO e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società ASD DON CARLO MISILMERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio FINESSO, Alessandro FAVARO, Pierino BEGO, e della società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO FINESSO, Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore FAVARO ALESSANDRO, nonché di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, consentendo l'utilizzo dello stesso nel corso delle gare del Campionato di Prima categoria Veneto - stagione sportiva 2019-20, La Rocca Monselice – Union Vis dell'8.09.2019, Borgo Veneto - La Rocca Monselice del 15.09.2019, Rovigo - La Rocca Monselice del 13.10.2019, e nel corso della gara del Trofeo Regione Veneto Prima Categoria, Arre Bagnoli Candiana – La Rocca Monselice del 01.09.2019;

ALESSANDRO FAVARO, calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare del Campionato di Prima categoria Veneto - stagione sportiva 2019-20, La Rocca Monselice – Union Vis dell'8.09.2019, Borgo Veneto - La Rocca Monselice del 15.09.2019, Rovigo - La Rocca Monselice del 13.10.2019, e nel corso della gara del Trofeo Regione Veneto Prima Categoria, Arre Bagnoli Candiana – La Rocca Monselice del 01.09.2019 nelle file della Società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

PIERINO BEGO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato di Prima categoria veneto - stagione sportiva 2019-20, La Rocca Monselice – Union Vis dell'8.09.2019, Borgo Veneto - La Rocca Monselice del 15.09.2019, Rovigo - La Rocca Monselice del 13.10.2019, e nel corso della gara del Trofeo Regione Veneto Prima Categoria, Arre Bagnoli Candiana – La Rocca Monselice del 01.09.2019, in cui è stato impiegato in posizione

irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore FAVARO ALESSANDRO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

A.C.D. LA ROCCA MONSELICE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio FINESSO in proprio, e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE, Alessandro FAVARO e Pierino BEGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 23 (ventitré) giorni di inibizione per il Sig. Claudio FINESSO, 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019-2020 per il Sig. Alessandro FAVARO, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pierino BEGO, di € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 1^ Categoria Veneto stagione sportiva 2019-2020 per la società A.C.D. LA ROCCA MONSELICE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Adem MURATI, e della società GS SORANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADEM MURATI, calciatore tesserato per la società GS Sorano ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 40, comma 6 delle N.O.I.F, per aver presentato una richiesta di tesseramento per la GS Sorano ASD, basata su una dichiarazione mendace;

GS SORANO ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adem MURATI, e dal Sig. Roberto MANCINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GS Sorano ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. ADEM MURATI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società GS SORANO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 515 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Damiano CALABRESE e Vincenzo BOTTIGLIERI, e della società A.S.D. METIS ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO CALABRESE, allenatore di base non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1, e 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020 benché non tesserato per nessuna società ha svolto di fatto doppia attività in favore delle società ASD Pol. Santa Maria del Cilento e per la società ASD Metis Academy. L'attività in favore della ASD Pol. Santa Maria Cilento ammessa anche dallo stesso è confermata dalle distinte di gara ufficiali a cui ha preso parte come allenatore e l'attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy è emersa dalle audizioni svolte e confermata dalla partecipazione e organizzazione per conto della ASD Metis Academy ad una giornata di formazione per tecnici tenutosi in data 30.11.2019;

VINCENZO BOTTIGLIERI, Presidente della ASD Metis Academy all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, commi 1, e 4, delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Damiano Calabrese di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy benché lo stesso non fosse tesserato e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Damiano Calabrese di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 doppia attività avendo lo stesso svolto le funzioni di allenatore anche in favore della ASD Pol. Santa Maria del Cilento;

ASD METIS ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo BOTTIGLIERI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASD METIS ACADEMY, e dal Sig. Damiano CALABRESE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo BOTTIGLIERI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Damiano CALABRESE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD METIS ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 347 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. KOCIU KLEIDI, e della società ASD CORNUDA CROCETTA 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

KOCIU KLEIDI, calciatore tesserato per la società ASD CORNUDA CROCETTA 1920 all'epoca dei fatti, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver presentato una richiesta di tesseramento per la ASD CORNUDA CROCETTA 1920, basata su una dichiarazione mendace,

ASD CORNUDA CROCETTA 1920, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. KOCIU KLEIDI, e dal Sig. Sandro BORDIN, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CORNUDA CROCETTA 1920;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida per il Sig. KOCIU KLEIDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CORNUDA CROCETTA 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 406 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni COMPARETTO, Ignazio VACCARO, Vincenzo GRECO, Alfonso INGO e della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, avente ad oggetto la seguente condotta:

IGNAZIO VACCARO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) sino al 30.12.2018, in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco nella stagione sportiva 2018/2019 di svolgere l'attività di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016, benché lo stesso fosse privo di tesseramento per la predetta società, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Alessandria Della Rocca 2016 – Accademia Mazzarinense del 21.10.2018, A.S.D. Muxar - ASD Alessandria Della Rocca 2016 del 28.10.2018, e ASD Alessandria Della Rocca 2016 - Sant'Anna Enna del 4.11.2018, tutte valevoli per il campionato regionale di Seconda Categoria, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., ed all'art. 39 lettera E) - Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;

GIOVANNI COMPARETTO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) dal 31.12.2018 al 30.06.2019, in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco, nella stagione sportiva 2018/2019, di svolgere l'attività di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza essere tesserato per la predetta società, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F., ed all'art. 39 lettera E) – Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-2019 disputato dalla predetta società;

ALFONSO INGO, Presidente della ASD Alessandria Della Rocca 2016 (matricola 946066) nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vincenzo Greco nella corrente stagione sportiva 2019/2020, benché iscritto ai ruoli del Settore Tecnico ma senza essere tesserato per nessuna società, di svolgere l'attività di Direttore Sportivo in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza che lo stesso avesse chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall'albo del Settore Tecnico;

VINCENZO GRECO, allenatore dilettante terza categoria (codice 35.673) iscritto all'albo del settore tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37,

comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2018/2019 pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società ha svolto le funzioni di allenatore in favore della ASD Alessandria Della Rocca 2016, come emerge dalle distinte ufficiali delle gare: ASD Alessandria Della Rocca 2016 – Accademia Mazzarinense del 21.10.2018, A.S.D. Muxar - ASD Alessandria Della Rocca 2016 del 28.10.2018, e ASD Alessandria Della Rocca 2016 - Sant'Anna Enna del 4.11.2018, tutte valevoli per il campionato regionale di Seconda Categoria, nonché in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per svolgere attualmente nella stagione sportiva 2019/2020 il ruolo di direttore sportivo della ASD Alessandria Della Rocca 2016 senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall'albo del settore tecnico;

ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2016, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Vincenzo Greco, Ignazio Vaccaro, Giovanni Comparetto, e Alfonso Ingo al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ignazio VACCARO, Giovanni COMPARETTO, Vincenzo GRECO e Alfonso INGO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2006;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ignazio VACCARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni COMPARETTO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo Greco, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso INGO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 2006;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo CELLINO, e della società BRESCIA CALCIO S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CELLINO, Presidente e legale rappresentante della Società BRESCIA CALCIO SpA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali, per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A 2019/2020, pubblicato con CU n. 29/A del 18.12.2018, così come integrato e modificato dal Comunicato Ufficiale n. 99/A del 17.04.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 30.11.2019, almeno 40 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

BRESCIA CALCIO SPA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo CELLINO, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della società Brescia Calcio S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimo CELLINO e di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società BRESCIA CALCIO S.p.A.;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravin

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CARLET, Biagio ANTIFORA, Antonio Bruno FERRARA, Alberto BERNARDI e Gioele BERNARDI, e della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO CARLET, Presidente della Società A.S.D. TARZO REVINE LAGO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele ed a farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dei medesimi, pur sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare: Tarzo Revine Lago – Vitt SanGiacomo del 1/9/2019 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago - Arsì del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale;

BIAGIO ANTIFORA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società TARZO REVINE LAGO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 61, commi 1, e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2019 valevole per il Trofeo della Regione Veneto e Tarzo Revine Lago - Arsì del 15/9/2019 valevole per il Campionato Juniores Regionale nelle quali sono stati impiegati, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

ANTONIO BRUNO FERRARA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società TARZO REVINE LAGO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 61, commi 1, e 5, delle

N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Gemelle – Tarzo Revine Lago Arsìe del giorno 8/9/2019, valevole per il Campionato Juniores Regionale, nella quale sono stati impiegati, in posizione irregolare perché non tesserati, i calciatori BERNARDI Alberto e BERNARDI Gioele, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione dei calciatori, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza averne titolo e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

ALBERTO BERNARDI, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2019 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago – Arsìe del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale, nelle fila della Società Tarzo Revine Lago senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOELE BERNARDI, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 39, e 43, commi 1, e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: Tarzo Revine Lago – VittSanGiacomo del 1/9/2019 valevole per il Trofeo della Regione Veneto; Gemelle – Tarzo Revine Lago del giorno 8/9/2019 e Tarzo Revine Lago – Arsìe del 15/9/2019 valevoli per il Campionato Juniores Regionale, nelle fila della Società Tarzo Revine Lago senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. TARZO REVINE LAGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio CARLET in proprio, e in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO, e dai Sigg. Biagio ANTIFORA, Antonio Bruno FERRARA, Alberto BERNARDI e Gioele BERNARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CARLET, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Biagio ANTIFORA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio Bruno FERRARA, di 2

(due) giornate di squalifica per il Sig. Alberto BERNARDI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gioele BERNARDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda più 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Cat. Regionale 2019/2020 per la società TARZO REVINE LAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo DE SANTIS e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO DE SANTIS, persona che svolge attività all'interno e nell'interesse della società Taranto F.C. 1927 s.r.l. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 11.2.2020, ripresa in un video condiviso sulla pagina del social network "facebook" denominata "Foggiani in Friuli" (link: <https://www.facebook.com/foggianiinfriul/videos/271280880518630/>) e sul sito web "la goleada.it" (link: <https://lagoleada.it/taranto-de-santis-bitonto-campionato/24808/>), riportata, altresì, sulle testate giornalistiche web "www.tuttocalciopuglia.com" in data 12.2.2020 e "www.tuttoseried.com" in data 13.2.2020, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società Calcio Foggia 1920 e del sig. Gentile Federico, calciatore tesserato per tale ultima compagine;

TARANTO F.C. 1927 S.R.L, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Vincenzo DE SANTIS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo DE SANTIS, e dal Sig. Massimo GIOVE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Vincenzo DE SANTIS, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società TARANTO F.C. 1927 S.R.L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Gianluca ZINCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA ZINCI, Segretario Generale della S.S. Arezzo Srl all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1bis, commi 1, e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 39, 43, commi 1, e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver nella stagione 2018/2019 omesso di provvedere al regolare tesseramento di diversi calciatori del settore giovanile e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi nel corso di diverse gare del settore giovanile (Campionati Esordienti, U15 Serie C e U17 Serie C – Girone C) senza averne titolo perché non tesserati; nonché per aver consentito che il calciatore Tommaso Occhiolini partecipasse a 6 gare di campionato U17 Serie C – Girone C Pontedera – Arezzo, Arezzo – Ravenna, Cesena – Arezzo, Arezzo – San Marino, Arezzo – Vis Pesaro e Arezzo – Carrarese in posizione irregolare perché al momento squalificato come da C.U. n. 19 TFN – Sezione Disciplinare 2018/2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca ZINCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e €1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Gianluca ZINCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 526 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Elisabetta DESIDERIO, Mario CERULLO, Vincenzo BOTTIGLIERI e delle società A.S.D. ATLETICO EBOLI e A.S.D. METIS ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELISABETTA DESIDERIO, Presidente della ASD Atletico Eboli 1925 (matricola 918919) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della ASD Atletico Eboli 1925 nei mesi di luglio ed agosto 2019, benché lo stesso non fosse tesserato con la predetta società;

MARIO CERULLO, allenatore di base non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020 benché non tesserato per nessuna società ha svolto di fatto una pluri-attività in favore delle società ASD Pol. Santa Maria del Cilento (matricola 943212), in favore della società ASD Metis Academy (matricola 952442), e della società ASD Atletico Eboli 1925 (matricola 918919). Nello specifico l'attività in favore della ASD Pol. Santa Maria Cilento è ammessa dallo stesso Sig. Cerullo il quale ritiene di essere tesserato per tale società come allenatore; l'attività svolta in favore della ASD Metis Academy è emersa dalle audizioni svolte, oltre che confermata dallo stesso Sig. Cerullo, nonché dai numerosi articoli rinvenuti sui social – media; l'attività svolta in favore della ASD Atletico Eboli 1925 nei mesi di luglio ed agosto 2019 è emersa dall'audizione dell'attuale presidente Sig. Vincenzo Orilio, oltre che confermata dallo stesso Sig. Cerullo;

VINCENZO BOTTIGLIERI, Presidente della ASD Metis Academy (matricola 952442) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della ASD Metis Academy, benché lo stesso non fosse tesserato per la predetta società, e per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Cerullo di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 pluri-attività avendo lo stesso svolto le funzioni di allenatore anche in favore della ASD Pol. Santa Maria del Cilento e della ASD Atletico Eboli 1925;

A.S.D.ATLETICO EBOLI 1925, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale

appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Mario Cerullo e Elisabetta Desiderio al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

ASD METIS ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Mario Cerullo e Vincenzo Bottiglieri al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Elisabetta DESIDERIO, Mario CERULLO, Vincenzo ORILIO in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD ATELICO EBOLI 1925, e dal Sig. Vincenzo Bottiglieri in proprio, e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD METIS ACADEMY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Elisabetta DESIDERIO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mario CERULLO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo Bottiglieri, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD METIS ACADEMY, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO EBOLI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ignazio BRASILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

IGNAZIO BRASILE, allenatore di base all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 17, commi 3, e 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto l'attività di preparatore dei portieri della Rappresentativa Juniores Under 15 del C.R. Campania per la Stagione Sportiva 2018/2019 pur non avendo ottemperato all'obbligo di versamento della quota annuale di iscrizione al Settore Tecnico oltre che per la stagione 2018/2019 anche per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ignazio BRASILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Ignazio BRASILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pfi 19/20 adottato nei confronti della società U.C.D. TREBBO 1979, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.C.D. TREBBO 1979, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio tesserato Matteo ALIU in occasione del suo tesseramento per la predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giorgio GUIDI per conto della società U.C.D. TREBBO 1979;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.C.D. TREBBO 1979;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596 pf 19/20 adottato nei confronti della società US AGROPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

US AGROPOLI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti il Sig. Domenico CERRUTI (Presidente e legale rappresentante della Società fino al 21.09.2019, non sostituito) e la Sig.ra Carmela BRUNO (V. Presidente con delega di firma e legale rappresentate della Società dal 22.09.2019) ai quali si contesta la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 7 e 12 del Regolamento per l'esercizio della Cronaca Sportiva LND – Dipartimento Interregionale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola VOLPE, in qualità di legale rappresentante della società US AGROPOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società US AGROPOLI;

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina